

Direzione Acquisti

RISPOSTE AI QUESITI

Procedura di gara n° DAC.0128.2022 per l'affidamento della “Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori per il completamento, la manutenzione straordinaria, l'integrazione e l'adeguamento delle opere esistenti della nuova linea Ferrandina – Matera La Martella e dei lavori per la realizzazione delle nuove opere consistenti in: nuovo viadotto Basento 1, galleria naturale per l'uscita di emergenza dalla Galleria Miglionico, prolungamento dei tratti di galleria artificiale agli imbocchi della Galleria Miglionico, nuovi fabbricati tecnologici, attrezzaggio della sede ferroviaria con armamento, impianti di segnalamento e telecomunicazione, luce e forza motrice, linea di contatto, impianti meccanici e sottostazioni elettriche.”.
CUP J81H92000020001 – CIG 93350062A6

Si fa seguito alle pubblicazioni del 15/09, del 03/10 e del 24/10 e si dà riscontro qui di seguito agli ulteriori quesiti pervenuti:

QUESITO 21:

I commi 1 e 2 dell'art. 19 dello schema di Convezione (Allegato 07 ai documenti di gara), riportano una disciplina della proprietà intellettuale che, stante la genericità e indeterminatezza sui diritti di privativa di cui si chiede la cessione a RFI, risulta non accettabile in quanto confligge sia con i diritti di privativa (hardware e software) propri dell'appaltatore, dallo stesso ottenuti con propri investimenti e non cedibili – tanto più non essendo nemmeno previsto un corrispettivo per tale cessione - sia con i diritti di terzi rispetto ai quali l'appaltatore sia in possesso esclusivamente di una licenza senza poter disporre della relativa titolarità.

A tal proposito ci preme segnalare che tali medesimi commi dell'articolo 19, furono già proposti da codesta Stazione Appaltante in una gara dello scorso anno (rif. gara ACC DAC0039.2021 “Progettazione esecutiva e realizzazione degli ACC di Torino Stura e Torino Porta Susa compresi impianti segnalamento di “piazzale”, fabbricati, lavori di piazzale per il rinnovo del sistema di Blocco tra Torino Lingotto - Bivio Settimo e lavori accessori di armamento e TE (rientranti nella categoria di specializzazione SQ005_LIS_B di RFI S.p.A”) e che, a fronte dei rilievi sopra esposti che furono formulati in gara dagli operatori economici, codesta stessa stazione Appaltante aveva, poi, correttamente modificato in corso di gara provvedendo a formulare un nuovo testo dell'art. 19 con il quale RFI disciplina oggi - nei propri contratti e in tutti gli schemi di contratto allegati alle gare, anche in quelle attualmente in corso - la proprietà intellettuale nei confronti dei propri appaltatori.

Pertanto, per le motivazioni sopra espresse e per garantire la necessaria uniformità di disciplina, non essendo possibile che la regolamentazione della cessione dei diritti di

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





privativa di un'impresa preveda - nei confronti dello stesso committente - disposizioni diverse e contraddittorie a seconda del contratto d'appalto aggiudicato, si chiede di riformulare i commi 1 e 2 dell'art. 19 dello Schema di Convenzione di cui alla gara in questione, negli stessi termini coi quali codesta Stazione Appaltante disciplina oggi con i propri Appaltatori la medesima materia e precisamente:

- Art. 19 comma 1:

“L'Appaltatore riconosce incondizionatamente a RFI ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su tutta la Progettazione dell'Appaltatore e ai relativi disegni e documenti tecnici e sulle opere realizzate nell'esecuzione del presente Contratto, compresi a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, il diritto di promuovere e creare opere derivate”.

- Art. 19 comma 2:

“La titolarità dei diritti di privativa industriale dell'Hardware e del Software degli apparati costituenti l'oggetto del presente contratto sviluppati dall'Appaltatore rimane all'Appaltatore stesso. L'Appaltatore mantiene, inoltre, la titolarità dei diritti di privativa industriale nei rapporti con terzi dei Tool oggetto del presente contratto. L'Appaltatore dichiara e garantisce che RFI, per effetto del presente Contratto, ha viceversa la piena proprietà dei Tool oggetto del presente contratto con la possibilità di utilizzo, limitatamente agli impianti oggetto del presente Contratto, senza condizioni di sorta, con numero di licenze illimitate e senza ulteriori oneri. I predetti strumenti devono essere i medesimi con i quali il personale RFI sta effettuando il processo di internalizzazione tecnologica. Per maggior dettaglio esplicativo si evidenziano gli Strumenti di Progettazione, di Verifica e di Configurazione richiesti:

.....
.....
.....

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi e/o garanzie di cui sopra il Committente avrà diritto al risarcimento del danno subito, fermo restando quanto previsto al successivo art. 40 ter della presente Convenzione”.

RISPOSTA 21:

Si accoglie la richiesta e si comunica che nella sezione degli allegati del Portale Acquisti si è provveduto a inibire il download del file “allegato 07 – Schema di contratto” e a rendere disponibile il nuovo documento “allegato 07 – Schema di contratto_2” rettificato all'art. 19 “Proprietà intellettuale”. Quest'ultimo documento annulla e sostituisce il precedente.

QUESITO 22:

Con riferimento all'Allegato 01 - Modello domanda di partecipazione, si chiede se le quote complessive di partecipazione e di esecuzione all'interno del raggruppamento dei soggetti Costruttori, da indicarsi nella tabella di pag. 6 del predetto modello, vanno riferite al TOTALE COMPLESSIVO o al TOTALE LAVORI (senza BOE) di cui alla tabella categorie lavorazioni del disciplinare di gara.

Il presente chiarimento si rende necessario poichè nella nota alla suddetta tabella di pag. 6 del modello di domanda è riportato “(*) indicare la quota complessiva di ciascun



soggetto riferita all'importo dei lavori a base di gara (vedasi TOTALE LAVORI) della tabella categorie lavorazioni del disciplinare di gara".

RISPOSTA 22:

Si conferma quanto riportato nella nota della tabella di pag. 6 dell'Allegato 01 – Modello domanda di partecipazione, pertanto le quote complessive di partecipazione e di esecuzione all'interno del raggruppamento dei soggetti Costruttori da indicarsi vanno riferite all'importo dei lavori a base di gara (vedasi TOTALE LAVORI) della tabella categorie lavorazioni del disciplinare di gara.

QUESITO 23:

I commi 1 e 2 dell'art. 19 dello schema di Convezione (Allegato 07 ai documenti di gara), riportano una disciplina della proprietà intellettuale che, stante la genericità e indeterminatezza sui diritti di privativa di cui si chiede la cessione a RFI, risulta non accettabile in quanto confligge sia con i diritti di privativa (hardware e software) propri dell'appaltatore, dallo stesso ottenuti con propri investimenti e non cedibili – tanto più non essendo nemmeno previsto un corrispettivo per tale cessione - sia con i diritti di terzi rispetto ai quali l'appaltatore sia in possesso esclusivamente di una licenza senza poter disporre della relativa titolarità.

A tal proposito ci preme segnalare che tali medesimi commi dell'articolo 19, furono già proposti da codesta Stazione Appaltante in una gara dello scorso anno (rif. gara ACC DAC0039.2021 “Progettazione esecutiva e realizzazione degli ACC di Torino Stura e Torino Porta Susa compresi impianti segnalamento di “piazzale”, fabbricati, lavori di piazzale per il rinnovo del sistema di Blocco tra Torino Lingotto - Bivio Settimo e lavori accessori di armamento e TE (rientranti nella categoria di specializzazione SQ005_LIS_B di RFI S.p.A”) e che, a fronte dei rilievi sopra esposti che furono formulati in gara dagli operatori economici, codesta stessa stazione Appaltante aveva, poi, correttamente modificato in corso di gara provvedendo a formulare un nuovo testo dell'art. 19 con il quale RFI disciplina oggi - nei propri contratti e in tutti gli schemi di contratto allegati alle gare, anche in quelle attualmente in corso - la proprietà intellettuale nei confronti dei propri appaltatori.

Pertanto, per le motivazioni sopra espresse e per garantire la necessaria uniformità di disciplina, non essendo possibile che la regolamentazione della cessione dei diritti di privativa di un'impresa preveda - nei confronti dello stesso committente - disposizioni diverse e contraddittorie a seconda del contratto d'appalto aggiudicato, si chiede di riformulare i commi 1 e 2 dell'art. 19 dello Schema di Convezione di cui alla gara in questione, negli stessi termini coi quali codesta Stazione Appaltante disciplina oggi con i propri Appaltatori la medesima materia e precisamente:

- Art. 19 comma 1:

“L'Appaltatore riconosce incondizionatamente a RFI ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su tutta la Progettazione dell'Appaltatore e ai relativi disegni e documenti tecnici e sulle opere realizzate nell'esecuzione del presente Contratto, compresi a titolo meramente



esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, il diritto di promuovere e creare opere derivate.

- Art. 19 comma 2:

“La titolarità dei diritti di privativa industriale dell’Hardware e del Software degli apparati costituenti l’oggetto del presente contratto sviluppati dall’Appaltatore rimane all’Appaltatore stesso. L’Appaltatore mantiene, inoltre, la titolarità dei diritti di privativa industriale nei rapporti con terzi dei Tool oggetto del presente contratto. L’Appaltatore dichiara e garantisce che RFI, per effetto del presente Contratto, ha viceversa la piena proprietà dei Tool oggetto del presente contratto con la possibilità di utilizzo, limitatamente agli impianti oggetto del presente Contratto, senza condizioni di sorta, con numero di licenze illimitate e senza ulteriori oneri.

I predetti strumenti devono essere i medesimi con i quali il personale RFI sta effettuando il processo di internalizzazione tecnologica.

Per maggior dettaglio esplicativo si evidenziano gli Strumenti di Progettazione, di Verifica e di Configurazione richiesti:

.....
.....
.....

In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi e/o garanzie di cui sopra il Committente avrà diritto al risarcimento del danno subito, fermo restando quanto previsto al successivo art. 40 ter della presente Convenzione.”

RISPOSTA 23:

Si rinvia alla risposta al quesito n. 21.

QUESITO 24:

Al paragrafo IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO – TERMINI DI ESECUZIONE del disciplinare di gara “DAC.0128.2022_Disciplinare_di_gara”, in merito ai termini di esecuzione, si dichiarano i seguenti valori:

- Redazione del Progetto Esecutivo: 150 giorni naturali e consecutivi;
- Esecuzione dei lavori: 1.020 giorni naturali e consecutivi;
- Durata complessiva: 1.170 giorni naturali e consecutivi.

La durata complessiva dei lavori coincide con quanto riportato nel bando di gara.

A pagina 5 del Programma lavori (documento IA5F00D53PHCA0000001D) sono rappresentati i seguenti valori:

- Durata complessiva: 1.180 giorni.
- Attività propedeutiche all’avvio dei lavori: 180 giorni;
- Realizzazione delle opere di linea “critiche”: 750 giorni;
- Attività di attrezzaggio sovrastruttura ferroviaria, impianto di trazione elettrica e impianti di segnalamento: 250 giorni; (nella rappresentazione grafica nel gantt indicati come 430gg)



Si chiede cortesemente di indicare univocamente le durate stimate dell'appalto in oggetto.

RISPOSTA 24:

Come riportato nel Disciplinare di Gara, si confermano i 1.020 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori a partire dalla data di consegna dei lavori, così come indicato anche nello schema di convenzione all'art.36.

Si precisa inoltre che la durata complessiva di 1.170 giorni naturali e consecutivi indicata nel bando e nel disciplinare di gara è così composta:

- 150 giorni naturali e consecutivi per la consegna del Progetto Esecutivo
- 1.020 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori

Come riportato nel Programma lavori (documento IA5F00D53PHCA0000001D) si conferma che la durata complessiva delle attività (attività propedeutiche e lavori) è di 1.180 giorni naturali e consecutivi di cui:

- 160 giorni naturali e consecutivi per le attività propedeutiche "ante consegna lavori"
- 1.020 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori, includendo nei suddetti 1.020 giorni anche gli ultimi 20 giorni per il completamento delle attività propedeutiche "post consegna lavori".

La durata delle attività propedeutiche risulta quindi complessivamente pari a 180 giorni.

Per quanto sopra i suddetti 1.180 giorni naturali e consecutivi sono anche dati dalla sequenza delle seguenti attività:

- 180 gg per l'esecuzione delle attività propedeutiche
- 750 gg per la realizzazione delle opere di linea "critiche".
- 250 gg per il completamento delle attività di attrezzaggio relative alla nuova linea, la cui durata complessiva è di 430 gg ma vengono avviate nel corso della realizzazione delle suddette delle opere di linea "critiche".

QUESITO 25:

Dal bando la durata dei lavori è 1170 giorni, dall'elaborato - IA5F00D53PHCA0000001D - Programma Lavori, è riportato quale termine ultimo 1180 giorni. A quale durata del contratto, per il calcolo della riduzione dei tempi, la S.A. farà riferimento?

RISPOSTA 25:

Il sub-criterio 3.1 - Riduzione dei termini utili di esecuzione dell'offerta tecnica riguarda la riduzione percentuale di giorni da applicarsi al termine utile parziale 1 (pari a 960 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori) ed al termine utile finale (pari a 1.020 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori).

Si conferma che detto sub-criterio 3.1 non riguarda i tempi della progettazione esecutiva.

QUESITO 26:



Si richiede il documento relativo all'analisi prezzi delle voci aggiuntive, analogamente a quanto contenuto nel documento Piano di sicurezza e coordinamento - sezione particolare - CME - IA5F00D72PUSZ0002002C.

RISPOSTA 26:

Si ritiene esaustiva la documentazione già posta a base di gara.

QUESITO 27:

Con riferimento alla procedura di Gara relativa alla “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per completamento, manutenzione straordinaria, integrazione e adeguamento delle opere esistenti della nuova linea Ferrandina–Matera La Martella” e in particolare all’Allegato 07 – Schema di contratto, Articolo 19 “Proprietà intellettuale”, si chiede di confermare che la proprietà e il diritto allo sfruttamento di qualsiasi prodotto o invenzione già brevettati da terzi, portati in gara dall’Appaltatore, diventerebbero di proprietà di RFI, limitando quindi la possibilità all’Appaltatore di presentare soluzioni di ogni tipo nel caso in cui l’attuale proprietario del brevetto sia disposto a cederlo a RFI.

RISPOSTA 27:

Si rinvia alla risposta al quesito n. 21.

QUESITO 28:

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed in particolare all’Allegato 07 - Schema di contratto, Articolo 19 "Proprietà intellettuale", si chiede di confermare che qualora l’Appaltatore offra, a titolo di esempio, un server con qualsiasi licenza software commerciale, RFI diverrebbe proprietario del suddetto (sia software che hardware) e quindi autorizzato ad utilizzarlo e duplicarlo anche per opere e impianti diversi da quelli per cui sono stati forniti.

RISPOSTA 28:

Si rinvia alla risposta al quesito n. 21.

QUESITO 29:

Con riferimento al sistema di monitoraggio gas in galleria, si fa notare che i documenti sono tra loro discordanti riguardo il principio di funzionamento dei rilevatori.

Infatti:

- nel doc All.18_Tariffe elenco Nuovi Prezzi, la descrizione completa dell’articolo VA.IA5F.A01.17.0029 indica l’utilizzo di rilevatori laser;
- la relazione tecnica (doc IA5F01D17ROAI1006001A) menziona la spettroscopia infrarossa e spettroscopia laser in punti diversi, come fossero sinonimi;
- gli elaborati (doc IA5F01D17PBAI1006001A) indicano genericamente i rilevatori di galleria come di tipo Rx-Tx.

Da momento che un sistema con rilevatori laser ha un costo notevolmente maggiore di uno con rilevatori ad infrarossi, chiediamo conferma della tipologia di sistema richiesto.



RISPOSTA 29:

Il progetto Definitivo prevede l'utilizzo di tecnologia Laser per i rilevatori lineari (Galleria) e tecnologia infrarosso per i rilevatori puntuali (Finestra carrabile).

QUESITO 30:

Con riferimento alla procedura di Gara relativa alla “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per completamento, manutenzione straordinaria, integrazione e adeguamento delle opere esistenti della nuova linea Ferrandina–Matera La Martella”, i documenti del Progetto Definitivo posto a base di gara, riportano a più riprese che “il tracciato sarà presumibilmente soggetto alla pericolosa presenza di miscele aria-metano”, che “è quindi un imperativo categorico considerare l'emissione di metano come parametro progettuale del cronoprogramma (o pianificazione) delle fasi degli interventi” e che “il Progetto Definitivo deve imporre le seguenti soluzioni multi-barriera che sono in grado di prevenire la contemporanea presenza, in qualsiasi punto del sotterraneo, di atmosfere esplosive e sorgenti di innesco”, ossia mezzi, impianti e apparecchiature in configurazione antideflagrante (certificazione Atex).

Si evidenzia che, a titolo esemplificativo, per la demolizione, idrodemolizione, impermeabilizzazione della Galleria di Linea Miglionico, a differenza di quanto previsto per lo scavo della finestra carrabile di accesso (GC.SC.B.0 06.C sovrapprezzo alla voce di scavo GC.SC.A.5001.A), le voci di elenco prezzi riferite alle lavorazioni in galleria (ad esempio gli articoli GR.SC.A.5001.B, VA.IA5F.A01.07.0003, VA.IA5F.A01.07.0004) non prevedono alcun sovrapprezzo per “alta probabilità di presenza di gas infiammabili o esplosivi”, tanto più che neanche nella descrizione delle stesse voci in Elenco Prezzi (Tariffario RFI) è considerata la presenza di gas.

Si chiede pertanto che venga chiarito come verranno riconosciuti gli oneri derivanti dalla necessità di attrezzare tutti i mezzi e gli impianti in configurazione antideflagrante.

RISPOSTA 30:

Il progetto posto a base di gara prevede dei sovrapprezzi, già presenti nel corpo tariffario RFI, per le lavorazioni di scavo della finestra carrabile, per le altre lavorazioni non sono previste maggiorazioni.

QUESITO 31:

In riferimento al Piano Schematico “1607 - IA5F01D67PXAS0101001B - Stazione di Ferrandina - Piano Schematico opere di cabina” del futuro PP/ACC di Ferrandina in cui sono rappresentati 3 CdB infill, si chiede cortesemente di confermare che sia possibile proporre anche soluzioni tecniche alternative all'utilizzo del SIPI (Specifica dei Requisiti RFI DTC ST ACCS SR SI00 003 A).

RISPOSTA 31:

Si conferma l'obbligo del rispetto del contesto normativo in vigore e si confermano le soluzioni indicate nel progetto posto a base di gara.

QUESITO 32:



In riferimento al Programma lavori (documento IA5F00D53PHCA0000001D), in merito al numero di fasi previste nel progetto, si chiede cortesemente di specificare il numero di fasi previste e la durata del Termine Ultimo Parziale (TUP 1) sul quale viene calcolato quota parte del punteggio tecnico di gara.

RISPOSTA 32:

La quasi totalità delle lavorazioni sono da eseguirsi fuori esercizio ferroviario e pertanto il programma lavori prevede un'unica fase.

Il Termine Ultimo Parziale (TUP 1) si riferisce al completamento della realizzazione della finestra carrabile di emergenza ed è pari a 960 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori, così come indicato anche nello schema di convenzione all'art.36.

QUESITO 33:

Con riferimento alla procedura di Gara relativa alla “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per completamento, manutenzione straordinaria, integrazione e adeguamento delle opere esistenti della nuova linea Ferrandina–Matera La Martella”, nel documento del Progetto Definitivo IA5F01D07RHGN0000008A Misure e procedure di sicurezza da adottare durante la realizzazione degli interventi di ripristino della Galleria, si citano sistemi di sicurezza atti a contrastare il rischio di detonazione e/o deflagrazione delle miscele aria – metano, quali, tra gli altri, ventilazione di tipo soffiante, barriera gonfiabile (tipo Ventstop, Trevits et al., 2009) impermeabile al flusso d'aria ecc. Tali elementi, non trovano evidenza negli articoli di elenco prezzi ne tantomeno negli Oneri della Sicurezza. Si chiede, pertanto, di chiarire come verranno riconosciuti gli oneri aggiuntivi derivanti dall'adozione di tali sistemi.

RISPOSTA 33:

Nel PSC e, in particolare, nel CME della sicurezza, si è tenuto conto di quanto riportato nella relazione specialistica IA5F01D07RHGN0000008A, prescrivendo e valorizzando le opportune misure di sicurezza previste con particolare riferimento anche alle NIR 28 – classe di rischio 2. Quest'ultime, come pure riportato al §4.3.6 dell'elaborato IA5F00D72PUSZ0002001B, sono da intendersi in parte a carico della Committenza (quindi valorizzate all'interno dei costi della sicurezza) e in parte in carico all'Appaltatore (e quindi da includersi all'interno degli oneri della sicurezza).

QUESITO 34:

In riferimento al documento “1594 - IA5F01D67CEIS0000002B - Computo Metrico Estimativo IS-SCMT Materiali a fornitura RFI” si richiede cortesemente di specificare il modello di sistema Blocco Conta Assi Fornitore ALSTOM (codice 823/2820, descrizione “Sistema Blocco Conta Assi Fornitore ALSTOM completo di tutte le apparecchiature e gli accessori necessari alla realizzazione di una tratta di blocco con TDS (s.b.) e tecnologia masterslave rame o fibra ottica e pedale-cabina fibra ottica”).

RISPOSTA 34:



Il Progetto Definitivo prevede un “Sistema Blocco Conta Assi Fornitore ALSTOM completo di tutte le apparecchiature e gli accessori necessari alla realizzazione di una tratta di blocco con TDS (s.b.) e tecnologia master-slave rame o fibra ottica e pedale-cabina fibra ottica”, così come da declaratoria del codice 823/2820.

QUESITO 35:

Per l’assegnazione del punteggio del criterio 3.1 Riduzione dei tempi di esecuzione per il calcolo della riduzione dei giorni in appalto a base gara, l’impresa deve far riferimento a 1170 giorni (Lavori + progettazione), O al solo tempo dei giorni per i lavori desumibili dal cronoprogramma a base gara pari 1020 giorni?

RISPOSTA 35:

Si rinvia alla risposta al quesito n. 25.

QUESITO 36:

Così come indicato nella risposta al quesito n. 35 della gara “DAC.0238.2021 Lotto 2 e 3 Termoli – Ripalta”, in merito al requisito premiale del CSR di cui al punto 1.2.1 dell’“Allegato 05” al Disciplinare della presente procedura, la nostra società, controllata al 100% da una società controllante, ha terminato con successo la pratica di “scope change” interna ad Ecovadis, relativa alle modalità di valutazione delle società controllate, per poter utilizzare il CSR della società controllante.

Siamo a chiedere conferma e/o di motivare eventuale posizione contraria, che entrambe le imprese, controllata e controllante, possano utilizzare suddetto rating CSR partecipando allo stesso raggruppamento nella stessa procedura di gara, soddisfacendo così il requisito del possesso del rating richiesto a tutti i soggetti partecipanti ai fini dell’attribuzione del punteggio.

RISPOSTA 36:

Ogni concorrente che partecipi alla procedura dovrà essere in possesso del "Corporate Social Responsibility (CSR)" come indicato nella documentazione di gara (Allegato 05 - Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche). In merito alle società controllate, la società Ecovadis, che effettua l’assessment finalizzato alla valutazione e all’ottenimento del rating CSR degli OO.EE. e che è il soggetto deputato per RFI alla verifica di sussistenza del relativo punteggio premiale, ha reso note nel suo sito le modalità di valutazione delle stesse.

<https://support.ecovadis.com/hc/it/articles/4403690564754-Si-possano-fornire-documenti-a-livello-di-societ%C3%A0-madri-e-filiali->

Si conferma che entrambe le imprese, controllata e controllante, possono utilizzare il rating CSR partecipando allo stesso raggruppamento nella stessa procedura di gara.

Inoltre si comunica che si è provveduto a inibire il download del file “allegato n. 13 - Fac-simile di cauzione definitiva mediante fidejussione” e a rendere disponibile il nuovo documento “allegato n. 13 - Fac-simile di cauzione definitiva mediante fidejussione_2”



rettificato nella parte relativa allo svincolo progressivo. Quest'ultimo documento annulla e sostituisce il precedente.

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Alessio Sammartino